



Prot. n. 1488

**CONTRATTO AZIENDALE DI PROSSIMITÀ PER LA DISCIPLINA DEI
RAPPORTI DI LAVORO DEL PERSONALE IN SOMMINISTRAZIONE
UTILIZZATO DA AAMPS SPA**
(di seguito CONTRATTO)

TRA

A.Am.P.S. - Azienda Ambientale di Pubblico Servizio SpA (di seguito anche AAMPS) qui rappresentata dall'Amministratore Unico, Raphael Rossi, dal Direttore Generale, Raffaele Alessandri e dalla Responsabile delle Relazioni sindacali Luisa Baldeschi,

E

FP CGIL in persona di Giovanni Golino, Mauro Basile, Caria Mazzanti e Manuel Menichetti

UIL TRASPORTI in persona di Massimo Marino e Stefano Venturini

FIADEL in persona di Ferrari, Alessio Bianucci, Marco Fontana e Piero Pineschi


CISL in persona di Uliano Baldini e Estelyano Zanay

di seguito denominati individualmente come la "PARTE" e congiuntamente come le "PARTI".


PREMESSO

- che, con verbale di intesa sottoscritto in data 7 dicembre 2020, le organizzazioni datoriali e sindacali, firmatarie del CCNL dei servizi ambientali del 10 luglio 2016 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito CCNL), hanno convenuto che, a far data dal 1° gennaio 2021 e fino alla avvenuta conclusione dell'iter delle elezioni per il rinnovo delle RRSSUU, le prerogative sindacali attribuite dal contratto collettivo alle suddette RRSSUU vengano esercitate esclusivamente dalle strutture territorialmente competenti delle organizzazioni sindacali sottoscritte del citato CCNL;
- che AAMPS è una società partecipata interamente dal Comune di Livorno e svolge, con affidamento diretto (*modello in-house providing*), il pubblico servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dalla città;
- che AAMPS è, attualmente, soggetta ad una procedura di concordato preventivo in continuità omologato a marzo 2017;
- che è in corso una revisione complessiva delle modalità di erogazione dei servizi collegati alla gestione dei rifiuti urbani, anche al fine di soddisfare gli obiettivi di miglioramento insiti nelle politiche ambientali dell'Unione europea, dello Stato, della Regione e dell'ambito territoriale ottimale, anche tramite una fase transitoria e di approccio modulare;


Uliano Baldini *Raphael Rossi* *Carla Mazzanti* *Mauro Basile* *Giovanni Golino* *Stefano Venturini* *Alessio Bianucci* *Piero Pineschi* *Marco Fontana*




- che permangono le necessità legate all'attuale emergenza sanitaria, nonché quelle future per coperture di personale assente e quelle derivanti dall'incremento di attività del periodo estivo che sono attualmente soddisfatte con l'utilizzo di lavoratori con contratto di somministrazione;
- che la AAMPS è assoggettata sia alla disciplina del TU in materia di Società a partecipazione Pubblica (*decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche ed integrazioni*), sia al *Contratto transitorio per lo svolgimento in deroga del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio del Comune di Livorno da parte di A.Am.P.S. S.p.A. nel periodo dal 1° gennaio 2021 fino alla conclusione della procedura di Concordato in continuità di A.Am.P.S. S.p.A. (iscritto al Tribunale di Livorno al numero 05/2016 ed omologato con decreto dell'8 marzo 2017), ad oggi stabilita nel 30 giugno 2022, con conseguenti limitazioni nelle nuove assunzioni di lavoratori subordinati e con l'esplicito obbligo di procedervi con selezioni pubbliche;*
- che il "Decreto Dignità" (*decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96*) limita le assunzioni a tempo determinato a un massimo di dodici (12) mesi disponendo l'obbligo di motivazione per la eventuale proroga limitata a non più di ventiquattro (24) mesi;
- che il decreto sopra richiamato dispone, inoltre, al pari della proroga, importanti limitazioni per il rinnovo di contratti a tempo determinato che comportino una durata del contratto complessivamente superiore a dodici (12) mesi, possibile solo se ricorrano specifiche ragioni giustificative introdotte dal suddetto "Decreto Dignità" che, attese le incertezze derivanti dal dato letterale della norma, risultano difficilmente valorizzabili e comunque largamente opinabili, potenzialmente fonte di notevole contenzioso per la Società;
- che nel periodo legato all'emergenza sanitaria da COVID 19, il "Decreto Cura Italia" (*decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27*) ha introdotto una serie di deroghe alle limitazioni sopra indicate che, salvo ulteriore proroga, andranno a scadere il prossimo 31 marzo 2021;
- che le parti concordano sulla necessità di adottare decisioni che consentano, da un lato, di non disperdere le professionalità acquisite dai lavoratori e, dall'altro, di rispondere alle esigenze aziendali legate al rispetto di indici di produttività e standard qualitativi del servizio tesi al miglioramento continuo, raggiungibili con l'utilizzo di flessibilità nella gestione dei contratti di somministrazione;
- che, in quest'ottica, uno strumento utile è fornito dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che dispone:
 - all'articolo 8, comma 1, che i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale possono realizzare specifiche intese finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività;
 - all'articolo 8, comma 2, lettera c), che tali intese possono riguardare la regolazione dei contratti a termine;
- che l'articolo 19, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 – come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, su richiamato – dispone:
 - al comma 1, che il contratto a tempo determinato non può avere una durata eccedente i ventiquattro mesi,




The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there are: a large stylized signature, the letters 'R.M.', a signature that appears to be 'M.M.', the letters 'DC', and the letters 'V'. There are also some smaller, less distinct markings and initials.



- al comma 2, che fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi (...) la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i ventiquattro mesi”;
- che il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto “Decreto Sostegno”, dispone, all’articolo 17, commi 1 e 2:
 - al comma 1, che all’articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 1 sia sostituito dal seguente: «*1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.*»;
 - al comma 2, che le disposizioni di cui al comma 1 abbiano efficacia a far data dall’entrata in vigore del decreto e che, nella loro applicazione, non si tenga conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti;
- che la novella di cui di cui al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, su richiamata, rischia di pregiudicare le strategie occupazionali da parte di AAMPS, come rispondenti alle sue attuali esigenze organizzative;
- che, nello specifico, con riferimento al personale addetto ai servizi di raccolta, con contratto di somministrazione, si evidenzia come la durata pluriennale dei relativi contratti a tempo determinato si configuri quale giusta misura temporale per soddisfare le esigenze lavorative della raccolta, tanto più se tali esigenze sono destinate a protrarsi nel tempo, quanto meno fino a riassetto definitivo delle modalità di svolgimento del servizio, come risultanti dalla revisione degli stessi anche dopo e a seguito del conferimento di AAMPS in RetiAmenitente;
- che si rende pertanto necessario operare una deroga alla normativa in vigore e al CCNL che consenta (i) il mantenimento del livello occupazionale e (ii) la possibilità di garantire l’allungamento della durata dei rapporti in somministrazione, con l’obiettivo di non pregiudicare l’attuale situazione occupazionale e incrementare il livello di professionalità del personale impiegato sui servizi di raccolta;
- che, sulla base delle esigenze poste ed in relazione alle medesime finalità, AAMPS ritiene opportuno l’avvio di più selezioni pubbliche, entro il prossimo mese di giugno 2021, con lo scopo di creare graduatorie dalle quali attingere per le esigenze di servizio, sia a tempo determinato che indeterminato ed alle quali potranno partecipare anche i lavoratori in somministrazione, bandi che prevederanno la valorizzazione delle esperienze pregresse nell’esercizio delle mansioni messe a selezione;
- che ai sensi dell’articolo 8, comma 2 bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il presente CONTRATTO ha pertanto lo scopo di incrementare l’occupazione o, quanto meno, di scongiurare il suo decremento;
- che il presente CONTRATTO è stipulato nel pieno rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dalle normative comunitarie (anche con riferimento a quanto previsto dalla clausola 5, comma 1, lettera b), dell’accordo quadro CES-CEEP-UNICE del 18 marzo 1999) e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, e pertanto le specifiche intese di seguito riportate operano legittimamente in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano il contratto a tempo determinato,



The image shows several handwritten signatures in black ink, likely belonging to the parties involved in the contract, such as AAMPS and RetiAmenitente. The signatures are stylized and overlapping, with some initials like 'S.D.', 'B.M.', 'C.P.', 'M.M.', and 'R.A.' being partially visible.



TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti prendono atto delle premesse al presente CONTRATTO - che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso - nonché della prospettiva occupazionale estesa nel tempo per il personale in somministrazione e convengono e stipulano quanto segue:

Validità

Gli istituti disciplinati nel presente CONTRATTO decorrono dalla data odierna e sino al 10 marzo 2023; tuttavia al completamento delle selezioni pubbliche che verranno esperite in tempi brevi, compatibilmente con la fase di emergenza sanitaria, le parti potranno ritrovarsi per eventuali modifiche o integrazioni al presente CONTRATTO.

L'eventuale rinnovo di questo CONTRATTO potrà avvenire esclusivamente attraverso formale sottoscrizione di un nuovo testo.

Ambito di applicazione

In applicazione dell'articolo 8, comma 2, lettera c), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale stabilisce che le intese raggiunte a livello aziendale possono riguardare la regolazione dei contratti a termine, nonché i rinnovi e le proroghe dei contratti in corso alla data della sua stipulazione, il presente CONTRATTO si applica ai contratti a tempo determinato del personale in somministrazione utilizzato da AAMPS e, per la parte selezioni, a coloro che rientrano all'interno delle graduatorie per consentire a chi ha già prestato lavoro per AAMPS di essere assunti anche con contratti a tempo determinato rispettando l'andamento della graduatoria stessa.

Durata dei contratti a tempo determinato in somministrazione.


Con il presente CONTRATTO, le parti convengono di derogare alla normativa vigente in materia di contratti a termine in somministrazione stabilendo che, relativamente al personale utilizzato da AAMPS come individuato al punto che precede, la durata massima di tali contratti non potrà superare i ventiquattro (24) mesi, sia con riferimento al primo e unico contratto (comprensivo di protoghe) sia con riferimento alla successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro.

Stop & go

Le Parti convengono altresì di derogare a quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come modificato dal decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, stabilendo quanto segue:

- a) viene meno l'obbligo di qualsivoglia interruzione fra contratti successivi a tempo determinato in somministrazione applicati al personale la cui riassunzione a termine avvenga per ragioni di carattere sostitutivo di personale con diritto alla conservazione del posto (es: maternità, ferie, malattia, infortunio, etc.);
- b) viene permessa una riduzione dei periodi previsti dal comma 3 del medesimo decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 per la riassunzione a termine in somministrazione come segue:
 - i. 3 giorni di calendario per la riassunzione a termine dopo la scadenza di un precedente contratto di durata fino a 12 mesi
 - ii. 5 giorni di calendario per la riassunzione a termine dopo la scadenza di un precedente contratto di durata superiore a 12 mesi.





Acausalità

Le Parti, durante la validità del presente CONTRATTO, si danno atto che in deroga alle disposizioni di cui al decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 e a quanto indicato all'articolo 11 del CCNL, per il ricorso al contratto a tempo determinato in somministrazione, non è richiesta alcuna specificazione di causale: la motivazione di questa opzione risiede nel fatto di mantenere e migliorare gli assetti occupazionali che potrebbero essere pregiudicati in assenza di detta opportunità e favorire, altresì, il livello di qualità dei servizi raggiunta dall'azienda.

Selezione pubblica

Le parti convengono necessario l'avvio di più selezioni pubbliche, entro il prossimo mese di giugno 2021, alle quali potranno partecipare anche i lavoratori in somministrazione, bandi che prevederanno la valorizzazione delle esperienze pregresse nell'esercizio delle mansioni messe a selezione.

Poiché la selezione avrà ad oggetto eventuali assunzioni sia a tempo determinato che indeterminato, nel primo caso il presente CONTRATTO deroga anche alle limitazioni in termini di rinnovi e proroghe e di durata di impiego, causali e stop&go che, di fatto, impedirebbero ai lavoratori che hanno già prestato lavoro in azienda, anche in somministrazione, di essere assunti a tempo determinato, come segue:

- i. in deroga all'articolo 19, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, la durata dei contratti a tempo determinato non potrà superare i trentasei (36) mesi, computando anche i periodi precedentemente svolti sia con contratti di lavoro in somministrazione, sia con contratti di lavoro a tempo determinato e non saranno previsti limiti nel numero di proroghe e di rinnovi;
- ii. in deroga alle disposizioni di cui al decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 e a quanto indicato all'articolo 11 del CCNL, non sarà richiesta alcuna specificazione di causale, tenuto conto del fatto che tale opzione consente di mantenere e migliorare gli assetti occupazionali che potrebbero essere pregiudicati in assenza di detta opportunità e favorire, altresì, il livello di qualità dei servizi raggiunta dall'azienda;
- iii. in deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come modificato dal decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, viene meno l'obbligo di qualsivoglia interruzione fra contratti successivi a tempo determinato, al fine di non precludere la continuità della prestazione.


Impegni delle Parti


Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che in caso di modifiche normative in materia di durata dei contratti a tempo determinato in somministrazione, emergenti a seguito della data di stipulazione del presente CONTRATTO, le stesse si incontreranno per valutare eventuali modifiche o integrazioni da apportare al CONTRATTO o il suo scioglimento.

Le parti si impegnano a incontri periodi semestrali durante i quali AAMPS presenterà alle Rappresentanze sindacali il prospetto degli organici a tempo indeterminato e determinato.

Finalità

Si ribadisce che con la sottoscrizione del presente CONTRATTO le Parti hanno inteso definire modalità che possano consentire una deroga alle norme sui contratti di somministrazione a termine nell'ambito di quanto previsto l'articolo 19), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come modificato dagli articoli 1), comma 1 e 2), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, nonché in applicazione di quanto previsto dell'articolo 8), comma 2bis, decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla







legge 14 settembre 2011, n. 148 e, infine, delle disposizioni di cui all'art.13 del CCNL: la finalità del presente CONTRATTO, nel rispetto della normativa sopra richiamata, è quella:

- i. di assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali anzi di favorirne l'incremento con una maggiore flessibilità di gestione dei citati contratti di somministrazione a temine, altrimenti pregiudicato dalla prossima scadenza di alcuni di essi;
- ii. di garantire una progressiva professionalizzazione dei rapporti di lavoro dei lavoratori somministrati, con l'obiettivo di migliorare la qualità delle prestazioni, incrementando la consapevolezza di svolgere un servizio pubblico essenziale;
- iii. la possibilità per il personale, oggi impiegato con contratti di somministrazione a temine, di partecipare, con pari dignità, alle selezioni pubbliche che saranno bandite da AAMPS.

Letto, confermato e sottoscritto il 29 marzo 2021


Carlo Ricci Massimo Sestini Stefano Mazzoni



Per la parte datoriale
A.Am.P.S. S.p.A.

L'Amministratore Unico
Raphael ROSSI

Il Direttore, Generale
Raffaele ALESSANDRI

La Responsabile
delle Relazioni Sindacali
Luisa BALDESCHI

Per la parte Sindacale

I rappresentanti territoriali delle OO. SS.
sottoscritte del CCNL dei servizi
ambientali del 10 luglio 2016 e successive
modifiche ed integrazioni:

CGIL

Mauro Basile

Catia Mazzanti

Manuel Menichetti

UIL TRASPORTI

Massimo Marino

Stefano Venturini

FIADEL

Filippo Ferrari

Alessio Bianucci


Marco Fontana

Piero Pireschi

CISL

Uliano Baldini

Estelyano Zanay





**CONTRATTO AZIENDALE DI PROSSIMITÀ PER LA DISCIPLINA DEI
RAPPORTI DI LAVORO DEL PERSONALE IN SOMMINISTRAZIONE
UTILIZZATO DA AAMPS SPA**
(di seguito CONTRATTO)

TRA

A.Am.P.S. - Azienda Ambientale di Pubblico Servizio SpA (di seguito anche AAMPS) qui rappresentata dall'Amministratore Unico, Raphael Rossi, dal Direttore Generale, Raffaele Alessandri e dalla Responsabile delle Relazioni sindacali Luisa Baldeschi,

E

FP CGIL in persona di Giovanni Golino, Mauro Basile, Catus Mazzanti e Manuel Menichetti

UIL TRASPORTI in persona di Massimo Marino e Stefano Venturini

FIADEL in persona di Ferrari, Alessio Bianucci, Marco Fontana e Piero Dineschi

CISL in persona di Uliano Baldini e Estelyano Zanay

di seguito denominati individualmente come la "PARTE" e congiuntamente come le "PARTI".


PREMESSO

- che, con verbale di intesa sottoscritto in data 7 dicembre 2020, le organizzazioni datoriali e sindacali, firmatarie del CCNL dei servizi ambientali del 10 luglio 2016 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito CCNL), hanno convenuto che, a far data dal 1° gennaio 2021 e fino alla avvenuta conclusione dell'iter delle elezioni per il rinnovo delle RRSSUU, le prerogative sindacali attribuite dal contratto collettivo alle suddette RRSSUU vengano esercitate esclusivamente dalle strutture territorialmente competenti delle organizzazioni sindacali sottoscritttrici del citato CCNL;
- che AAMPS è una società partecipata interamente dal Comune di Livorno e svolge, con affidamento diretto (*modello in-house providing*), il pubblico servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dalla città;
- che AAMPS è, attualmente, soggetta ad una procedura di concordato preventivo in continuata oncologato a marzo 2017;
- che è in corso una revisione complessiva delle modalità di erogazione dei servizi collegati alla gestione dei rifiuti urbani, anche al fine di soddisfare gli obiettivi di miglioramento insiti nelle politiche ambientali dell'Unione europea, dello Stato, della Regione e dell'ambito territoriale ottimale, anche tramite una fase transitoria e di approccio modulare;

[Handwritten signatures and initials over the bottom of the page]

- che permangono le necessità legate all'attuale emergenza sanitaria, nonché quelle future per coperture di personale assente e quelle derivanti dall'incremento di attività del periodo estivo che sono attualmente soddisfatte con l'utilizzo di lavoratori con contratto di somministrazione;
- che la AAMPSS è assoggettata sia alla disciplina del TU in materia di Società a partecipazione Pubblica (decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche ed integrazioni), sia al *Contratto transitorio per lo sviluppo in deroga del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio del Comune di Livorno da parte di A.Am.P.S. S.p.A.* nel periodo dal 1° gennaio 2021 fino alla conclusione della procedura di Concordato in continuità di A.Am.P.S. S.p.A. (iscritto al Tribunale di Livorno al numero 05/2016 ed omologato con decreto dell'8 marzo 2017), ad oggi stabilita nel 30 giugno 2022, con conseguenti limitazioni nelle nuove assunzioni di lavoratori subordinati e con l'esplicito obbligo di procedervi con selezioni pubbliche;
- che il "Decreto Dignità" (decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96) limita le assunzioni a tempo determinato a un massimo di dodici (12) mesi disponendo l'obbligo di motivazione per la eventuale proroga limitata a non più di ventiquattro (24) mesi;
- che il decreto sopra richiamato dispone, inoltre, al pari della proroga, importanti limitazioni per il rinnovo di contratti a tempo determinato che comportino una durata del contratto complessivamente superiore a dodici (12) mesi, possibile solo se ricorrano specifiche ragioni giustificative introdotte dal suddetto "Decreto Dignità" che, attese le incertezze derivanti dal dato letterale della norma, risultano difficilmente valorizzabili e comunque largamente opinabili, potenzialmente fonte di notevole contenzioso per la Società;
- che nel periodo legato all'emergenza sanitaria da COVID 19, il "Decreto Cura Italia" (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) ha introdotto una serie di deroghe alle limitazioni sopra indicate che, salvo ulteriore proroga, andranno a scadere il prossimo 31 marzo 2021;
- che le parti concordano sulla necessità di adottare decisioni che consentano, da un lato, di non disperdere le professionalità acquisite dai lavoratori e, dall'altro, di rispondere alle esigenze aziendali legate al rispetto di indici di produttività e standard qualitativi del servizio tesi al miglioramento continuo, raggiungibili con l'utilizzo di flessibilità nella gestione dei contratti di somministrazione;
- che, in quest'ottica, uno strumento utile è fornito dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che dispone:
 - all'articolo 8, comma 1, che i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale possono realizzare specifiche intese finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività;
 - all'articolo 8, comma 2, lettera c), che tali intese possono riguardare la regolazione dei contratti a termine;
- che l'articolo 19, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 – come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, su richiamato – dispone:
 - al comma 1, che il contratto a tempo determinato non può avere una durata eccedente i ventiquattro mesi,

- al comma 2, che fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi (...) la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i ventiquattro mesi";
- che il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto "Decreto Sostegno", dispone, all'articolo 17, commi 1 e 2:
 - al comma 1, che all'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 1 sia sostituito dal seguente: «*1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattr'ore, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.*
 - al comma 2, che le disposizioni di cui al comma 1 abbiano efficacia a far data dall'entrata in vigore del decreto e che, nella loro applicazione, non si tenga conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti;
- che la novella di cui di cui al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, su richiesta, rischia di pregiudicare le strategie occupazionali da parte di AAMPS, come rispondenti alle sue attuali esigenze organizzative;
- che, nello specifico, con riferimento al personale addetto ai servizi di raccolta, con contratto di somministrazione, si evidenzia come la durata pluriennale dei relativi contratti a tempo determinato si configuri quale giusta misura temporale per soddisfare le esigenze lavorative della raccolta, tanto più se tali esigenze sono destinate a protrarsi nel tempo, quanto meno fino a riassetto definitivo delle modalità di svolgimento del servizio, come risultanti dalla revisione degli stessi anche dopo e a seguito del conferimento di AAMPS in RehaBientente;
- che si rende pertanto necessario operare una deroga alla normativa in vigore e al CCNL, che consenta (i) il mantenimento del livello occupazionale e (ii) la possibilità di garantire l'allungamento della durata dei rapporti in somministrazione, con l'obiettivo di non pregiudicare l'attuale situazione occupazionale e incrementare il livello di professionalità del personale impiegato sui servizi di raccolta;
- che, sulla base delle esigenze esposte ed in relazione alle medesime finalità, AAMPS ritiene opportuno l'avvio di più selezioni pubbliche, entro il prossimo mese di giugno 2021, con lo scopo di creare graduatorie dalle quali attingere per le esigenze di servizio, sia a tempo determinato che indeterminato ed alle quali potranno partecipare anche i lavoratori in somministrazione, bandi che prevederanno la valorizzazione delle esperienze pregresse nell'esercizio delle mansioni messe a selezione;
- che ai sensi dell'articolo 8, comma 2 bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il presente CONTRATTO ha pertanto lo scopo di incrementare l'occupazione o, quanto meno, di scongiurare il suo decremento;
- che il presente CONTRATTO è stipulato nel pieno rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dalle normative comunitarie (anche con riferimento a quanto previsto dalla clausola 5, comma 1, lettera b), dell'accordo quadro CES-CEEP-UNICE del 18 marzo 1999 e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, e pertanto le specifiche intese di seguito riportate operano legittimamente in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano il contratto a tempo determinato,


X B.M. B.C. M.G.
K.T.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti prendono atto delle premesse al presente CONTRATTO - che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso - nonché della prospettiva occupazionale estesa nel tempo per il personale in somministrazione e convengono e stipulano quanto segue:

Validità

Gli istituti disciplinati nel presente CONTRATTO decorrono dalla data odierma e sino al 10 marzo 2023; tuttavia al completamento delle selezioni pubbliche che verranno esperte in tempi brevi, compatibilmente con la fase di emergenza sanitaria, le parti potranno rinnovarsi per eventuali modifiche o integrazioni al presente CONTRATTO.

L'eventuale rinnovo di questo CONTRATTO potrà avvenire esclusivamente attraverso formale sottoscrizione di un nuovo testo.

Ambito di applicazione

In applicazione dell'articolo 8, comma 2, lettera c), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale stabilisce che le intese raggiunte a livello aziendale possono riguardare la regolazione dei contratti a termine, nonché i nuovi e le proroghe dei contratti in corso alla data della sua stipulazione, il presente CONTRATTO si applica ai contratti a tempo determinato del personale in somministrazione utilizzato da AAMPS e, per la parte scelte, a coloro che rientrano all'interno delle graduatorie per consentire a chi ha già prestato lavoro per AAMPS di essere assunti anche con contratti a tempo determinato rispettando l'andamento della graduatoria stessa.


Durata dei contratti a tempo determinato in somministrazione.

Con il presente CONTRATTO, le parti convengono di derogare alla normativa vigente in materia di contratti a termine in somministrazione stabilendo che, relativamente al personale utilizzato da AAMPS come individuato al punto che precede, la durata massima di tali contratti non potrà superare i ventiquattro (24) mesi, sia con riferimento al punto e unico contratto (comprendivo di proroghe) sia con riferimento alla successione di contratti conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro.

Stop & go

Le Parti convengono altresì di derogare a quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come modificato dal decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, stabilendo quanto segue:

- a) viene meno l'obbligo di qualsivoglia interruzione fra contratti successivi a tempo determinato in somministrazione applicati al personale la cui riassunzione a termine avvenga per ragioni di carattere sostitutivo di personale con diritto alla conservazione del posto (es. maternità, ferie, malattia, infortunio, etc.);
- b) viene concessa una riduzione dei periodi previsti dal comma 3 del medesimo decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 per la riassunzione a termine in somministrazione come segue:
 - i. 3 giorni di calendario per la riassunzione a termine dopo la scadenza di un precedente contratto di durata fino a 12 mesi;
 - ii. 5 giorni di calendario per la riassunzione a termine dopo la scadenza di un precedente contratto di durata superiore a 12 mesi.



The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there are: a signature that looks like 'S. S.', followed by 'P.M.' and 'C.R.' which are crossed out with a large 'X'. To the right of the 'X' is a signature that appears to be 'M. G.' and 'E.M.' followed by another 'X'.

Accusalità

Le Parti, durante la validità del presente CONTRATTO, si danno atto che in deroga alle disposizioni di cui al decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 e a quanto indicato all'articolo 11 del CCNL, per il ricorso al contratto a tempo determinato in somministrazione, non è richiesta alcuna specificazione di causale: la motivazione di questa opzione risiede nel fatto di mantenere e migliorare gli assetti occupazionali che potrebbero essere pregiudicati in assenza di detta opportunità e favorire, altresì, il livello di qualità dei servizi raggiunta dall'azienda.

Selezione pubblica

Le parti convengono necessario l'avvio di più selezioni pubbliche, entro il prossimo mese di giugno 2021, alle quali potranno partecipare anche i lavoratori in somministrazione, bandi che prevederanno la valorizzazione delle esperienze pregresse nell'esercizio delle mansioni messe a selezione.

Poiché la selezione avrà ad oggetto eventuali assunzioni sia a tempo determinato che indeterminato, nel primo caso il presente CONTRATTO deroga anche alle limitazioni in termini di rinnovi e proroghe e di durata di impiego, causali e stop&go che, di fatto, impedirebbero ai lavoratori che hanno già prestato lavoro in azienda, anche in somministrazione, di essere assunti a tempo determinato, come segue:

- i. in deroga all'articolo 19, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, la durata dei contratti a tempo determinato non potrà superare i trentasei (36) mesi, computando anche i periodi precedentemente svolti sia con contratti di lavoro in somministrazione, sia con contratti di lavoro a tempo determinato e non saranno previsti limiti nel numero di proroghe e di rinnovi;
- ii. in deroga alle disposizioni di cui al decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 e a quanto indicato all'articolo 11 del CCNL, non sarà richiesta alcuna specificazione di causale, tenuto conto del fatto che tale opzione consente di mantenere e migliorare gli assetti occupazionali che potrebbero essere pregiudicati in assenza di detta opportunità e favorire, altresì, il livello di qualità dei servizi raggiunta dall'azienda;
- iii. in deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come modificato dal decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, viene meno l'obbligo di qualsivoglia interruzione fra contratti successivi a tempo determinato, al fine di non precludere la continuità della prestazione.


Impegni delle Parti

Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che in caso di modifiche normative in materia di durata dei contratti a tempo determinato in somministrazione, emergenti a seguito della data di stipulazione del presente CONTRATTO, le stesse si incontreranno per valutare eventuali modifiche o integrazioni da apportare al CONTRATTO o il suo scioglimento.

Le parti si impegnano a incontri periodi semestrali durante i quali AAMPS presenterà alle Rappresentanze sindacali il prospetto degli organici a tempo indeterminato e determinato.

Finalità


Si ribadisce che con la sottoscrizione del presente CONTRATTO le Parti hanno inteso definire modalità che possano consentire una deroga alle norme sui contratti di somministrazione a temine nell'ambito di quanto previsto l'articolo 19), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come modificato dagli articoli 1), comma 1 e 2), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, nonché in applicazione di quanto previsto dell'articolo 8), comma 2bis, decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla



legge 14 settembre 2011, n. 148 e, infine, delle disposizioni di cui all'art.13 del CCNL: la finalità del presente CONTRATTO, nel rispetto della normativa sopra richiamata, è quella:

- i. di assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali anzi di favorirne l'incremento con una maggiore flessibilità di gestione dei citati contratti di somministrazione a termine, altrimenti pregiudicato dalla prossima scadenza di alcuni di essi;
- ii. di garantire una progressiva professionalizzazione dei rapporti di lavoro dei lavoratori somministrati, con l'obiettivo di migliorare la qualità delle prestazioni, incrementando la consapevolezza di svolgere un servizio pubblico essenziale;
- iii. la possibilità per il personale, oggi impiegato con contratti di somministrazione a termine, di partecipare, con pari dignità, alle selezioni pubbliche che saranno bandite da AAMPS.

Letto, confermato e sottoscritto il 29 marzo 2021


Stefano Romiti

Per la parte datoriale
A.Am.P.S. S.p.A.

L'Amministratore Unico
Raphael ROSSI

Il Direttore Generale
Raffaele ALESSANDRI

La Responsabile
delle Relazioni Sindacali
Luisa BARDESCHI

Per la parte Sindacale

I rappresentanti territoriali delle OO. SS.
sottoscrittrici del CCNL dei servizi
ambientali del 10 luglio 2016 e successive
modifiche ed integrazioni:

CGIL

Mauro Basile

Catia Mazzanti

Catia Mazzanti

Manuel Menichetti

UIL TRASPORTI

Massimo Marino

Massimo Marino

FIADEL

Filippo Ferrari

Alessio Biagiucci

Alessio Biagiucci

Marco Fontana


Piero Pineschi

CISL

Uliano Baldini

Uliano Baldini

Estelyano Zanay





**CONTRATTO AZIENDALE DI PROSSIMITÀ PER LA DISCIPLINA DEI
RAPPORTI DI LAVORO DEL PERSONALE IN SOMMINISTRAZIONE
UTILIZZATO DA AAMPS SPA**
(di seguito CONTRATTO)

TRA

A.Am.P.S. – Azienda Ambientale di Pubblico Servizio SpA (di seguito anche AAMPS) qui rappresentata dall'Amministratore Unico, Raphael Rossi, dal Direttore Generale, Raffaele Alessandri e dalla Responsabile delle Relazioni sindacali Luisa Baldeschi,

E

FP CGIL in persona di Giovanni Golino, Mauro Basile, Catia Mazzanti e Manuel Menichetti

UIL TRASPORTI in persona di Massimo Marino e Stefano Venturini

FIADEL in persona di Ferrari, Alessio Bianucci, Marco Fontana e Piero Piroschi

CISL in persona di Uliano Baldini e Estelyano Zanay

di seguito denominati individualmente come la "PARTE" e congiuntamente come le "PARTI".


PREMESSO

- che, con verbale di intesa sottoscritto in data 7 dicembre 2020, le organizzazioni datoriali e sindacali, firmatarie del CCNL dei servizi ambientali del 10 luglio 2016 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito CCNL), hanno convenuto che, a far data dal 1° gennaio 2021 e fino alla avvenuta conclusione dell'iter delle elezioni per il rinnovo delle RRSSUU, le prerogative sindacali attribuite dal contratto collettivo alle suddette RRSSUU vengano esercitate esclusivamente dalle strutture territorialmente competenti delle organizzazioni sindacali sottoscritte del citato CCNL;
- che AAMPS è una società partecipata interamente dal Comune di Livorno e svolge, con affidamento diretto (*modello in-house providing*), il pubblico servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dalla città;
- che AAMPS è, attualmente, soggetta ad una procedura di concordato preventivo in continuità omologato a marzo 2017;
- che è in corso una revisione complessiva delle modalità di erogazione dei servizi collegati alla gestione dei rifiuti urbani, anche al fine di soddisfare gli obiettivi di miglioramento insiti nelle politiche ambientali dell'Unione europea, dello Stato, della Regione e dell'ambito territoriale ottimale, anche tramite una fase transitoria e di approccio modulare;

[Handwritten signatures]

- che permangono le necessità legate all'attuale emergenza sanitaria, nonché quelle future per coperture di personale assente e quelle derivanti dall'incremento di attività del periodo estivo che sono attualmente soddisfatte con l'utilizzo di lavoratori con contratto di somministrazione;
- che la AAMPS è assoggettata sia alla disciplina del TU in materia di Società a partecipazione Pubblica (*decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche ed integrazioni*), sia al *Contratto transitorio per lo svolgimento in derriga del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio del Comune di Livorno da parte di A.Am.P.S. S.p.A.* nel periodo dal 1° gennaio 2021 fino alla conclusione della procedura di Concordato in continuità di A.Am.P.S. S.p.A. (*iscritto al Tribunale di Livorno al numero 05/2016 ed omologato con decreto dell'8 marzo 2017*), ad oggi stabilita nel 30 giugno 2022, con conseguenti limitazioni nelle nuove assunzioni di lavoratori subordinati e con l'esplicito obbligo di procedervi con selezioni pubbliche;
- che il "Decreto Dignità" (*decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96*) limita le assunzioni a tempo determinato a un massimo di dodici (12) mesi disponendo l'obbligo di motivazione per la eventuale proroga limitata a non più di ventiquattro (24) mesi;
- che il decreto sopra richiamato dispone, inoltre, al pari della proroga, importanti limitazioni per il rinnovo di contratti a tempo determinato che comportino una durata del contratto complessivamente superiore a dodici (12) mesi, possibile solo se ricorrono specifiche ragioni giustificative introdotte dal suddetto "Decreto Dignità" che, attese le incertezze derivanti dal dato letterale della norma, risultano difficilmente valORIZZABILI e comunque largamente opinabili, potenzialmente fonte di notevole contenzioso per la Società;
- che nel periodo legato all'emergenza sanitaria da COVID 19, il "Decreto Cura Italia" (*decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27*) ha introdotto una serie di deroghe alle limitazioni sopra indicate che, salvo ulteriore proroga, andranno a scadere il prossimo 31 marzo 2021;
- che le parti concordano sulla necessità di adottare decisioni che consentano, da un lato, di non disperdere le professionalità acquisite dai lavoratori e, dall'altro, di rispondere alle esigenze aziendali legate al rispetto di indici di produttività e standard qualitativi del servizio tesi al miglioramento continuo, raggiungibili con l'utilizzo di flessibilità nella gestione dei contratti di somministrazione;
- che, in quest'ottica, uno strumento utile è fornito dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che dispone:
 - all'articolo 8, comma 1, che i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale possono realizzare specifiche intese finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività;
 - all'articolo 8, comma 2, lettera c), che tali intese possono riguardare la regolazione dei contratti a termine;
- che l'articolo 19, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 – come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, su richiamato – dispone:
 - al comma 1, che il contratto a tempo determinato non può avere una durata eccedente i ventiquattro mesi,

- al comma 2, che fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi (...) la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i ventiquattro mesi”;
- che il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto “Decreto Sostegno”, dispone, all’articolo 17, commi 1 e 2:
 - al comma 1, che all’articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 1 sia sostituito dal seguente: «1. In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2021, fermo restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81»;
 - al comma 2, che le disposizioni di cui al comma 1 abbiano efficacia a far data dall’entrata in vigore del decreto e che, nella loro applicazione, non si tenga conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti;
- che la novella di cui di cui al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, su richiamata, rischia di pregiudicare le strategie occupazionali da parte di AAMPS, come rispondenti alle sue attuali esigenze organizzative;
- che, nello specifico, con riferimento al personale addetto ai servizi di raccolta, con contratto di somministrazione, si evidenzia come la durata pluriennale dei relativi contratti a tempo determinato si configuri quale giusta misura temporale per soddisfare le esigenze lavorative della raccolta, tanto più se tali esigenze sono destinate a protrarsi nel tempo, quanto meno fino a riassetto definitivo delle modalità di svolgimento del servizio, come risultanti dalla revisione degli stessi anche dopo e a seguito del conferimento di AAMPS in ReteAmenitente;
- che si rende pertanto necessario operare una deroga alla normativa in vigore e al CCNL che consenta (i) il mantenimento del livello occupazionale e (ii) la possibilità di garantire l’allungamento della durata dei rapporti in somministrazione, con l’obiettivo di non pregiudicare l’attuale situazione occupazionale e incrementare il livello di professionalità del personale impiegato sui servizi di raccolta;
- che, sulla base delle esigenze poste ed in relazione alle medesime finalità, AAMPS ritiene opportuno l’avvio di più selezioni pubbliche, entro il prossimo mese di giugno 2021, con lo scopo di creare graduatorie dalle quali attingere per le esigenze di servizio, sia a tempo determinato che indeterminato ed alle quali potranno partecipare anche i lavoratori in somministrazione, bandi che prevederanno la valorizzazione delle esperienze pregresse nell’esercizio delle mansioni messe a selezione;
- che ai sensi dell’articolo 8, comma 2 bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il presente CONTRATTO ha pertanto lo scopo di incrementare l’occupazione e, quanto meno, di scongiurare il suo decremento;
- che il presente CONTRATTO è stipulato nel pieno rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dalle normative comunitarie (anche con riferimento a quanto previsto dalla clausola 5, comma 1, lettera b), dell’accordo quadro CES-CEEP-UNICE del 18 marzo 1999) e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, e pertanto le specifiche intese di seguito riportate operano legittimamente in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano il contratto a tempo determinato;



The image shows four handwritten signatures in black ink, likely belonging to the parties involved in the contract. The signatures are fluid and cursive, with some stylized initials. They are positioned along the bottom right corner of the page, overlapping slightly.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti prendono atto delle premesse al presente **CONTRATTO** - che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso - nonché della prospettiva occupazionale estesa nel tempo per il personale in somministrazione e convengono e stipulano quanto segue:

Validità

Gli istituti disciplinati nel presente CONTRATTO decorrono dalla data odierna e sino al 10 marzo 2023; tuttavia al completamento delle selezioni pubbliche che verranno esperite in tempi brevi, compatibilmente con la fase di emergenza sanitaria, le parti potranno ritrovarsi per eventuali modifiche o integrazioni al presente CONTRATTO.

L'eventuale rinnovo di questo CONTRATTO potrà avvenire esclusivamente attraverso formale sottoscrizione di un nuovo testo.

Ambito di applicazione

In applicazione dell'articolo 8, comma 2, lettera c), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale stabilisce che le intese raggiunte a livello aziendale possono riguardare la regolazione dei contratti a termine, nonché i rinnovi e le proroghe dei contratti in corso alla data della sua stipulazione, il presente CONTRATTO si applica ai contratti a tempo determinato del personale in somministrazione utilizzato da AAMPS e, per la parte selezioni, a coloro che incontreranno all'interno delle graduatorie per consentire a chi ha già prestato lavoro per AAMPS di essere assunti anche con contratti a tempo determinato rispettando l'andamento della graduatoria stessa.

Durata dei contratti a tempo determinato in somministrazione.

Con il presente CONTRATTO, le parti convengono di derogare alla normativa vigente in materia di contratti a termine in somministrazione stabilendo che, relativamente al personale utilizzato da AAMPS come individuato al punto che precede, la durata massima di tali contratti non potrà superare i ventiquattro (24) mesi, sia con riferimento al primo e unico contratto (comprensivo di proroghe) sia con riferimento alla successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro.

Stop & go

Le Parti convengono altresì di derogare a quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come modificato dal decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, stabilendo quanto segue:

- a) viene meno l'obbligo di qualsivoglia interruzione fra contratti successivi a tempo determinato in somministrazione applicati al personale la cui riassunzione a termine avvenga per ragioni di carattere sostitutivo di personale con diritto alla conservazione del posto (es. maternità, ferie, malattia, infortunio, etc.);
- b) viene permessa una riduzione dei periodi previsti dal comma 3 del medesimo decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 per la riassunzione a termine in somministrazione come segue:
 - i. 3 giorni di calendario per la riassunzione a termine dopo la scadenza di un precedente contratto di durata fino a 12 mesi;
 - ii. 5 giorni di calendario per la riassunzione a termine dopo la scadenza di un precedente contratto di durata superiore a 12 mesi.



A causalità

Le Parti, durante la validità del presente CONTRATTO, si danno atto che in deroga alle disposizioni di cui al decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 e a quanto indicato all'articolo 11 del CCNL, per il ricorso al contratto a tempo determinato in somministrazione, non è richiesta alcuna specificazione di causale: la motivazione di questa opzione risiede nel fatto di mantenere e migliorare gli assetti occupazionali che potrebbero essere pregiudicati in assenza di detta opportunità e favorire, altresì, il livello di qualità dei servizi raggiunta dall'azienda.

Selezione pubblica

Le parti convengono necessario l'avvio di più selezioni pubbliche, entro il prossimo mese di giugno 2021, alle quali potranno partecipare anche i lavoratori in somministrazione, bandi che prevederanno la valorizzazione delle esperienze pregresse nell'esercizio delle mansioni messe a selezione.

Poiché la selezione avrà ad oggetto eventuali assunzioni sia a tempo determinato che indeterminato, nel primo caso il presente CONTRATTO deroga anche alle limitazioni in termini di rinnovi e proroghe e di durata di impiego, causali e stop&go che, di fatto, impedirebbero ai lavoratori che hanno già prestato lavoro in azienda, anche in somministrazione, di essere assunti a tempo determinato, come segue:

- i. in deroga all'articolo 19, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, la durata dei contratti a tempo determinato non potrà superare i trentasei (36) mesi, computando anche i periodi precedentemente svolti sia con contratti di lavoro in somministrazione, sia con contratti di lavoro a tempo determinato e non saranno previsti limiti nel numero di proroghe e di rinnovi;
- ii. in deroga alle disposizioni di cui al decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 e a quanto indicato all'articolo 11 del CCNL, non sarà richiesta alcuna specificazione di causale, tenuto conto del fatto che tale opzione consente di mantenere e migliorare gli assetti occupazionali che potrebbero essere pregiudicati in assenza di detta opportunità e favorire, altresì, il livello di qualità dei servizi raggiunta dall'azienda;
- iii. in deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come modificato dal decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, viene meno l'obbligo di qualsivoglia interruzione fra contratti successivi a tempo determinato, al fine di non precludere la continuità della prestazione.


Impegni delle Parti

Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che in caso di modifiche normative in materia di durata dei contratti a tempo determinato in somministrazione, emergenti a seguito della data di stipulazione del presente CONTRATTO, le stesse si incontreranno per valutare eventuali modifiche o integrazioni da apportare al CONTRATTO o il suo scioglimento.

Le parti si impegnano a incontri periodi semestrali durante i quali AAMPS presenterà alle Rappresentanze sindacali il prospetto degli organici a tempo indeterminato e determinato.

Finalità

Si ribadisce che con la sottoscrizione del presente CONTRATTO le Parti hanno inteso definire modalità che possano consentire una deroga alle norme sui contratti di somministrazione a temine nell'ambito di quanto previsto l'articolo 19), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come modificato dagli articoli 1), comma 1 e 2), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, nonché in applicazione di quanto previsto dell'articolo 8), comma 2bis, decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla



legge 14 settembre 2011, n. 148 e, infine, delle disposizioni di cui all'art.13 del CCNL la finalità del presente CONTRATTO, nel rispetto della normativa sopra richiamata, è quella:

- i. di assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali anzi di favorirne l'incremento con una maggiore flessibilità di gestione dei citati contratti di somministrazione a temine, altrimenti pregiudicato dalla prossima scadenza di alcuni di essi;
- ii. di garantire una progressiva professionalizzazione dei rapporti di lavoro dei lavoratori somministrati, con l'obiettivo di migliorare la qualità delle prestazioni, incrementando la consapevolezza di svolgere un servizio pubblico essenziale;
- iii. la possibilità per il personale, oggi impiegato con contratti di somministrazione a temine, di partecipare, con pari dignità, alle selezioni pubbliche che saranno bandite da AAMPS.

Letto, confermato e sottoscritto il 29 marzo 2021



Per la parte datoriale
A.Am.P.S. S.p.A.

L'Amministratore Unico

Raphael ROSSI

Il Direttore Generale
Raffaele ALESSANDRI

La Responsabile
delle Relazioni Sindacali
Luisa BALDESCHI

Per la parte Sindacale

I rappresentanti territoriali delle OO. SS.
sottoscrittrici del CCNL dei servizi
ambientali del 10 luglio 2016 e successive
modifiche ed integrazioni:

CGIL

Mauro Basile

Catia Mazzanti

Catia Mazzanti

Manuel Menichetti

UIL TRASPORTI

Massimo Marino

Stefano Venturini

FIADEL

Filippo Ferrari

Alessio Bianucci

Marco Fontana

Piero Pineschi

CISL

Uliano Baldini

Uliano Baldini

Estelyano Zanay

